

COMUNE DI ZINASCO

(Provincia di Pavia)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2025 - 2027

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2025-2027** è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Si dà atto che il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato elaborato a legislazione vigente e non tiene conto, se non per qualche previsione prudenziale, della bozza della legge di bilancio 2025 presentata dal Governo al Parlamento ed in fase di approvazione, riservandosi di effettuare le necessarie variazioni in relazione allo *ius superveniens*.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 552.800,81		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 560.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	I commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 disciplinano la revisione dell'imposizione fiscale locale sugli immobili, in particolare attraverso l'unificazione dei due previgenti		

	<i>tributi - IMU e TASI. A decorrere dal 2020 è abolita l'imposta unica comunale IUC, così come definita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013. Il nuovo assetto tributario sugli immobili prevede quindi il mantenimento, senza modifiche normative, della TARI, e l'istituzione, in luogo della previgente IMU e della TASI, della "nuova" imposta municipale propria.</i>
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>A seguito delle modifiche normative in materia di "Nuova IMU" le esenzioni e le riduzioni della base imponibile previste sono inserite nei commi 758, 759 e 760 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	
Altre considerazioni	<i>Le previsioni di bilancio tengono conto del probabile impatto dell'approvazione della variante generale al PGT prevista ad inizio 2025.</i>

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Del. ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 206.317,56		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 280.564,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	342.502,00	342.502,00	342.502,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione			
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
Altre considerazioni	<i>Per la formulazione delle previsioni di gettito legate alla tassa rifiuti a partire dall'anno 2022 occorre tener conto del nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.</i> <i>Il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 è stato predisposto in maniera conforme alla normativa vigente ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022. Le tariffe tari devono essere elaborate entro il termine di legge del 30 aprile, o successiva proroga accordata dal legislatore.</i> <i>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/04/2024 si è proceduto alla revisione biennale del PEF 2022/2025 come previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF per i piani economico finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.</i> <i>Le previsioni di bilancio rispecchiano le risultanze della revisione biennale del PEF 2022/2025 e tengono conto del probabile aumento del costo del servizio - ipotizzato sulla base delle dinamiche del mercato - che l'affidamento del nuovo appalto presumibilmente comporterà. Le previsioni di bilancio verranno pertanto aggiornate nel corso del 2025, a gara espletata,</i>		

	coerentemente con l'esito della stessa.
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 265.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 320.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	320.000,00	325.000,00	335.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione			
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle minori entrate assegnate/realizzate in questi ultimi anni e delle maggiori spese sostenute - si segnala, a tal proposito, il rilevante incremento inerente al settore sociale – hanno reso necessario aumentare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza reputati indispensabili. L'Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio, nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo: - adottare un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%; - confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 15.000,00. Per l'anno 2025 è intenzione l'Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote e soglia di esenzione anno 2024.		
Altre considerazioni			

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 NOTA BENE: si tratta di tributo istituito nel 2021, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, CIMP.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 15.448,29		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 14.500,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni		

	<i>temporanee, anche la TARI.</i>
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	
Altre considerazioni	<i>Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone unico patrimoniale deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).</i> <i>L'applicazione del nuovo canone unico patrimoniale richiede l'approvazione da parte del Comune del relativo regolamento e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.</i> <i>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali ai fini dell'applicazione.</i> <i>Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</i> <i>Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.</i> <i>A ciò si aggiunge la soppressione, con decorrenza 1° dicembre 2021, dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</i> <i>Si confermano le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29/04/2021.</i>

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Sono previsti, nel triennio, i seguenti proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria:

- ⇒ Anno 2025: euro 100.000,00 a titolo di recupero IMU;
- ⇒ Anno 2026: euro 100.000,00 a titolo di recupero IMU;
- ⇒ Anno 2027: euro 50.000,00 a titolo di recupero IMU.

Fondo di solidarietà comunale

La previsione di euro 347.827,39 è stata effettuata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, Finanza Locale per l'anno 2024, non essendo ancora disponibili i dati per l'anno 2025. La previsione di entrata è al lordo dei tagli previsti dalla *spending review*.

Altre entrate di particolare rilevanza

Tra le altre entrate di particolare rilevanza, la cui previsione è stata formulata sulla base dell'andamento storico e/o sulla base di contratti vigenti, si segnalano le seguenti:

Anno 2025:

- ⇒ Fitti, noleggi e locazioni: euro 27.000,00
- ⇒ Proventi sanzioni Codice della Strada euro 26.000,00
- ⇒ Contributi GSE euro 40.000,00

Anno 2026:

- ⇒ Fitti, noleggi e locazioni: euro 27.000,00
- ⇒ Proventi sanzioni Codice della Strada euro 26.000,00
- ⇒ Contributi GSE euro 40.000,00

Anno 2027:

- ⇒ Fitti, noleggi e locazioni: euro 27.000,00
- ⇒ Proventi sanzioni Codice della Strada euro 26.000,00
- ⇒ Contributi GSE euro 40.000,00

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026-2027 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo n+1 a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del Fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede, per gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2025-2027, le seguenti quote di accantonamento:

ANNO DI PREVISIONE	2025	2026	2027
% MINIMA DA ACCANTONARE	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	FCDE
Proventi recupero evasione tributaria (IMU)	SI
Tassa rifiuti (TARI)	SI
Proventi sanzioni Codice della Strada	SI
Fitti, noleggi e locazioni	SI

Il metodo di calcolo del Fondo è quello della media semplice.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, come risulta dagli allegati al bilancio di previsione, risulta così determinato per le singole entrate:

BILANCIO 2025

DESCRIZIONE	Previsione di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
Proventi recupero evasione tributaria – IMU	100.000,00	63,62%	63.620,00
Tassa rifiuti (TARI)	342.502,00	10,31%	35.303,89
Proventi sanzioni Codice della Strada	26.000,00	40,00%	10.400,00
Fitti, noleggi e locazioni	27.000,00	20,00%	5.400,00
TOTALE	495.502,00		114.723,89

BILANCIO 2026

DESCRIZIONE	Previsione di entrata	%a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
Proventi recupero evasione tributaria – IMU	100.000,00	63,62%	63.620,00
Tassa rifiuti (TARI)	342.502,00	10,31%	35.303,89
Proventi sanzioni Codice della Strada	26.000,00	40,00%	10.400,00
Fitti, noleggi e locazioni	27.000,00	20,00%	5.400,00
TOTALE	495.502,00		114.723,89

BILANCIO 2027

DESCRIZIONE	Previsione di entrata	%a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
Proventi recupero evasione tributaria – IMU	50.000,00	63,62%	31.810,00
Tassa rifiuti (TARI)	342.502,00	10,32%	35.363,29
Proventi sanzioni Codice della Strada	26.000,00	40,00%	10.400,00
Fitti, noleggi e locazioni	27.000,00	20,00%	5.400,00
TOTALE	445.502,00		82.973,29

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

	PREVISIONE SPESE CORRENTI	FONDO DI RISERVA	%
ESERCIZIO 2025	2.146.892,59	15.656,47	0,73%
ESERCIZIO 2026	2.140.160,97	16.834,47	0,79%
ESERCIZIO 2027	2.098.076,63	10.564,07	0,50%

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 15.656,47, pari allo 0,57% (min. 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato **"Fondo di**

garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del sindaco	1.518,00	1.518,00	1.518,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	33.100,00	41.100,00	41.100,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi (Fondo garanzia debiti commerciali)	0,00	0,00	0,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 24.04.2024, ed ammonta ad € 1.326.706,74. Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a € 1.420.610,45, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre la quota vincolata del risultato di amministrazione è costituita da tutte le entrate che, in base alla legge o ai principi contabili, devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (*l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto*);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (*l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto*); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (*l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto*); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati **a partire dal bilancio 2025-2027**. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 non prevede l'utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato presunto.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2025-2027 sono previsti un totale di euro 45.000,00 di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Programma triennale OO.PP	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2022 E PREC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Alienazioni	0,00	0,00	0,00
Contributi da altre A.P.	0,00	0,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico - Entrate correnti vincolate	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Non sono quindi previste entrate correnti per il finanziamento di spese di investimento.

Non è prevista l'accensione di mutui.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Non sussiste la fattispecie.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI

SITO INTERNET

L'Ente non partecipa ad organismi strumentali.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	SITO INTERNET
------------------------------	---------------

L'Ente non partecipa ad enti strumentali controllati.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	SITO INTERNET
Consorzio Sociale Pavese	http://www.consorziosocialepavese.it/

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 31 gennaio 2023 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
---	-------------------------

L'Ente non possiede partecipazioni in società controllate.

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	BILANCIO AL SITO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CBL S.P.A	http://www.cbispa.it/bilanci/	0,003%

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Nulla da evidenziare in merito.

Zinasco, li 06.11.2024

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Daria Moroni



